



SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (G.64/23)

CAPITOLATO SPECIALE

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'individuazione di un'Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro per le professionalità di seguito indicate:

- 1) Professioni ascrivibili alla categoria "Operatore d'esercizio", parametro 140, in possesso della patente D o D+E e del Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC).
- 2) Professioni ascrivibili alla categoria "Operatore qualificato 1", parametro 140
- 3) Professioni ascrivibili alla categoria "Operatore qualificato d'ufficio 1", parametro 140
- 4) Professioni ascrivibili alla categoria "Operatore qualificato d'ufficio 2", parametro 155
- 5) Professioni ascrivibili alla categoria "Operatore della mobilità", parametro 151

Per tutte le professionalità il riferimento è l'accordo nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000 e seguenti.

Il servizio di somministrazione dovrà comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione dei lavoratori, nonché la loro gestione amministrativa, contabile e disciplinare.

2. IMPORTO E DURATA

Il valore del contratto potrà subire delle variazioni in dipendenza delle eventuali modifiche apportate alla normativa vigente.

In ogni caso i prestatori di lavoro somministrato saranno individuati, sulla base delle esigenze del CTM S.p.A., con separati contratti di somministrazione il cui contenuto dovrà essere stabilito in accordo con CTM e in ogni caso non potrà contenere clausole difformi da quanto prescritto nel presente Capitolato.

CTM si riserva la facoltà di procedere autonomamente, ove ne ravvisi la necessità e/o opportunità, all'acquisizione della figura professionale richiesta attraverso le forme di reclutamento ordinarie previste dalla normativa vigente.

L'Agenzia aggiudicataria nulla potrà avere a pretendere per il fatto che CTM S.p.A. non si avvalga del servizio di somministrazione, ovvero per il fatto che l'importo dei singoli contratti di somministrazione non raggiunga l'importo stimato.

Il contratto avrà la durata di un anno a decorrere dalla data della stipulazione o fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Il numero delle ore di lavoro è indicativo: potrà variare in relazione alle effettive necessità che si potranno verificare nel corso del contratto. In ogni caso CTM avrà la facoltà di variare nel corso del contratto, senza che l'Agenzia aggiudicataria abbia da richiedere o pretendere maggiorazione di prezzo o indennizzi di sorta, i numeri degli interventi e delle ore indicate, del più o meno 30% (trenta per cento), ferme restando le condizioni ed i prezzi unitari offerti ed accettati.

L'opzione di cui sopra dovrà essere esercitata non oltre i tre mesi decorrenti dalla scadenza temporale del contratto.

È prevista la possibilità di rinnovo annuale del contratto, previo accordo tra le parti, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche stabilite nel contratto originario.

È prevista la proroga del contratto di sei mesi, ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Le prestazioni di lavoro potranno essere richieste entro la data ultima di durata del contratto. Tuttavia, il rapporto rimarrà in essere anche oltre il termine suddetto per quelle unità di personale richieste entro il predetto termine, le cui prestazioni siano state pattuite per una durata che oltrepassi il limite medesimo.

Previo accordo con l'Agenzia aggiudicataria, è possibile, nel caso in cui nel corso dell'anno non si raggiungano per qualcuna delle tipologie sottoindicate, le quantità previste, procedere all'aumento del numero delle ore per la/le tipologia/e per cui dovesse ravvisarsi la necessità, anche in misura maggiore al 30%, fermo restando il rispetto dell'importo contrattuale totale previsto.

3. COSTO ORARIO BASE E QUANTITÀ

Ai lavoratori somministrati l'Agenzia aggiudicataria dovrà corrispondere un trattamento retributivo, non inferiore a quello indicato nelle Tablelle allegate che fanno parte della documentazione di gara.

COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3	COLONNA 4	COLONNA 5
Profilo professionale	Parametro		Costo Orario Complessivo	Numero ore/giorni annuali previsti
Operatore di Esercizio	140	Ora feriale diurna	16,89	40.600
		Ora feriale notturna	18,67	2.000
		Ora festiva diurna	18,67	3.000
		Maggiorazione domenica lavorata	8,32	1.000
		Indennità Autosnodato	3,69	150
Op. qual. mobilità	151	Ora feriale diurna	17,71	15.000
		Ora festiva diurna	19,59	430
		Maggiorazione domenica lavorata	8,32	50
Operatore qualificato I	140	Ora feriale diurna	16,81	5.750
		Ora festiva diurna	18,67	130
		Maggiorazione domenica lavorata	8,32	13
Op. qualificato ufficio I	140	Ora Ordinaria	16,17	5.750
Op. qualificato ufficio II	155	Ora Ordinaria	17,26	1.900

Gli importi sopra indicati si riferiscono al costo orario complessivo riferito ad ogni ora di lavoro (ordinaria, ordinaria notturna, festiva, e indennità per Domenica lavorata) composto da: minimo retributivo, rateo tredicesima, rateo quattordicesima, indennità autosnodato, indennità turni avvicendati, indennità sistemi tecnologici, Cau nazionali oneri previdenziali ed assistenziali, oneri assicurativi INAIL, T.F.R., fondo formazione, oneri per l'ente bilaterale sindacale, più il rateo ferie, festività ed ex festività.

L'Agenzia in sede d'offerta dovrà indicare il compenso aggiuntivo richiesto, relativamente a ogni tipologia oraria sopra indicata, esclusa IVA.

CTM S.p.A. non riconoscerà all'Agenzia aggiudicataria alcun onere aggiuntivo rispetto ai costi orari sopra indicati, salvo quelli derivanti da eventuali applicazioni contrattuali future.

4. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui all'art. 1 dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato nel rispetto delle seguenti modalità.

- a) CTM S.p.A. procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, alla richiesta di singole somministrazioni, per iscritto via mail ai recapiti forniti dall'Agenzia e specificando il grado di esperienza necessario per lo svolgimento delle attività alle quali sarà adibito il lavoratore, la modalità e durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
- b) i prestatori di lavoro somministrato a tempo determinato dovranno essere proposti al CTM S.p.A. entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta e sono subordinati ad un periodo di prova in funzione della durata del singolo contratto di somministrazione. In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Agenzia aggiudicataria, a richiesta di CTM, provvederà alla sostituzione del lavoratore entro le 24 ore successive;
- c) l'orario di lavoro sarà fino a trentanove ore settimanali (fatte salve eventuali ore di straordinario) articolate in 6 giorni lavorativi;
- d) La retribuzione dei giorni festivi e festivi infrasettimanali è a carico dell'Agenzia aggiudicataria. L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e agli altri contributi previsti per legge, compresi gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e ss.mm.ii. L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire al CTM S.p.A., dietro richiesta, copia del libro unico del lavoro relativo ai lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'Agenzia all'INPS e all'INAIL, corredandole di copie dei modelli Uniemens e F24; la contribuzione previdenziale è quella per i dipendenti delle Aziende di somministrazione di lavoro temporaneo; la contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata in sede di richiesta di somministrazione;
- e) i prestatori di lavoro, ove esigenze particolari e motivate lo rendano necessario, potranno essere inviati in trasferta e godranno del trattamento previsto dalla Contrattazione collettiva applicata;
- f) l'Agenzia aggiudicataria provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso il CTM S.p.A.;
- g) CTM S.p.A. si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, salva la formazione di base generica a carico dell'Agenzia aggiudicataria;
- h) il personale richiesto dal CTM S.p.A. dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia aggiudicataria, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e parametro di inquadramento;
- i) il personale richiesto, se operatore di esercizio o operatore della mobilità, dovrà recarsi sul posto di lavoro dotato di camicia celeste, pantaloni grigi e copri abito blu; il vestiario non verrà fornito da CTM;
- j) CTM corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria il costo delle ore effettivamente lavorate. In caso di assenza del lavoratore per malattia o per infortunio nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia aggiudicataria, la quale dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro.

CTM S.p.A., qualora fosse necessario, si riserva l'opportunità di sottoporre a colloquio selettivo il personale presentato dall'Agenzia aggiudicataria.

CTM S.p.A., con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia aggiudicataria possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli sulla puntuale esecuzione del servizio e sulla perfetta osservanza, da parte dell'Agenzia aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente Capitolato. Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme a quanto

previsto, l'Agenzia aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/16, l'Agenzia aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio, dovrà utilizzare in via prioritaria gli stessi operatori della precedente affidataria, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l'esecuzione delle prestazioni richieste.

Inoltre, l'Agenzia aggiudicataria dovrà applicare le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria.

L'Agenzia aggiudicataria assume tali impegni anche riguardo al rispetto di quanto sopra previsto da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito delle attività ad essi affidati.

Al fine di adempiere alla clausola sociale, nell'Allegato "Lavoratori impiegati nell'appalto" si forniscono le informazioni relative ai lavoratori attualmente impiegati.

5. PAGAMENTI – REVISIONE DEI PREZZI

Previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva aggiornato, i pagamenti saranno effettuati, sulla base delle ore effettivamente prestate, previo collaudo positivo, a trenta giorni dalla ricezione da parte di CTM delle fatture che saranno emesse alla fine di ogni singolo contratto di fornitura e, comunque, a ogni fine mese.

I pagamenti avverranno tramite il Banco di Sardegna S.p.A., Viale Bonaria, 33 – 09125 – Cagliari.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In sede di liquidazione della fattura, sarà effettuata la detrazione di eventuali crediti del CTM nei confronti dell'assuntore.

Ai sensi della legge 136/2010, l'Agenzia aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Essa deve utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto saranno registrati su tali conti correnti dedicati.

Il bonifico bancario riporterà il CIG relativo al contratto: 975497298C.

A seguito della stipulazione del contratto, l'Agenzia aggiudicataria comunica, con apposita nota indirizzata alla Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo & Commerciale - Unità Organizzativa Complessa Amministrazione e Bilancio di CTM S.p.A. e trasmessa via PEC al seguente indirizzo: **ctmcontabilita@legalmail.it**:

- gli estremi identificativi di tale conto corrente dedicato;
- la denominazione del contratto a cui è associato il conto (la denominazione del contratto di cui in oggetto);
- l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Relativamente ai subappalti e subcontratti si applica il comma 9 dell'art.3 della legge n.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

I documenti emessi per i pagamenti dovranno contenere la dicitura “documenti emessi ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972 scissione dei pagamenti”.

Il codice destinatario per l’emissione delle fatture elettroniche è il seguente: 3ZJY534.

Nel HTML della fattura elettronica, nella riga esigibilità IVA deve essere inserito il carattere S.

Vi invitiamo, inoltre, a riportare il CIG in fattura.

REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106 del d. lgs n.50/16.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Sino al 31 dicembre 2023, qualora a partire dal 365° giorno dalla data di decorrenza del contratto, si verifichi una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 5 per cento, l’aggiudicatario ha sempre la facoltà di richiedere per iscritto la revisione dei prezzi. A tal fine entro e non oltre due mesi dalla data di fine di ciascun anno contrattuale successivo al primo l’aggiudicatario deve presentare apposita istanza, esibendo la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto indicato in offerta. In tal caso il RUP supportato dal D.E.C, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la suddetta richiesta, si intende la rinuncia dell’aggiudicatario ad avvalersi di suddetta clausola. Sulle richieste avanzate dall’aggiudicatario la stazione appaltante si pronuncia entro 30 giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’aggiudicatario il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuto. Sino al 31.12.2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture contabilizzate nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al 5% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario e comunque in misura pari al 80% di detta eccedenza.

6. REQUISITI DEL PERSONALE

Operatore d’esercizio.

Visite mediche. I prestatori di lavoro saranno sottoposti, a cura e spese dell’Agenzia aggiudicataria, a visita medica preventiva di cui al DM 88/99 per l’accertamento ed il controllo dell’idoneità fisica e psicoattitudinale e il rilascio di un certificato di idoneità di medicina legale rilasciato o da RFI soggetto deputato in via prioritaria o in alternativa una struttura del servizio sanitario nazionale, compresi gli accertamenti per alcool e tossicodipendenza e dall’utilizzatore a tutti gli accertamenti discendenti dal d.lgs. 81/08 in termini di sorveglianza sanitaria.

Al fine di evitare duplicazione di esami nei confronti dei lavoratori, l’Agenzia aggiudicataria si impegna ad invitare i lavoratori ad inviare via mail, copia degli accertamenti consegnati loro in occasione della visita medica di cui sopra, (giudizio di idoneità, referti medici relativi agli accertamenti svolti, eventuali documenti di anamnesi), al medico competente.

In qualsiasi momento CTM SPA potrà richiedere il fornitore delle visite mediche.

Formazione.

La formazione generica di base è quella sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, ed è a carico dell'Agenzia aggiudicataria, mentre quella specifica sarà fornita da CTM. Pertanto, l'utilizzatore sosterrà la formazione legata ai rischi specifici, legati all'attività lavorativa specifica svolta in azienda.

Qualora si tratti di prestatori non in possesso di esperienza professionale sul campo, l'Agenzia aggiudicataria si impegna, prima della somministrazione dello specifico lavoratore, a formarlo a sue spese. In tal caso CTM si impegna a mettere a disposizione per il tempo necessario, proprio personale e mezzi per la formazione specifica. Al termine di tale attività e superato positivamente il periodo di formazione il lavoratore sarà considerato idoneo per essere avviato al lavoro, previa verifica dell'idoneità sanitaria.

Operatore qualificato d'ufficio e Operatore qualificato 1

Visite mediche di assunzione e periodiche

Si richiama quanto previsto dal d.lgs. 81/08 in relazione ai rischi specifici.

Formazione.

La formazione generica di base è quella sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, ed è a carico dell'Agenzia aggiudicataria, mentre quella specifica sarà fornita da CTM.

Operatore della mobilità

Visite mediche di assunzione e periodiche

Si richiama quanto previsto dal d.lgs. 81/08 in relazione ai rischi specifici.

Formazione.

La formazione generica di base è quella sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, ed è a carico dell'Agenzia aggiudicataria, mentre quella specifica sarà fornita da CTM.

7. ALTRI OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA E DI CTM S.p.A.

- a) CTM S.p.A. comunicherà ogni variazione contrattuale intervenuta successivamente alla data di stipula del contratto di appalto;
- b) il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
- c) la comunicazione delle prestazioni effettuate dai lavoratori somministrati avverrà a cura dei competenti uffici del CTM entro il giorno 7 del mese successivo.

8. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante apposizione della firma digitale dei sottoscrittori.

9. GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

La società aggiudicataria, per la stipulazione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3 del d.lgs. n.50/16, di importo pari al 10% del valore complessivo del contratto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'assunzione della fornitura e, per il risarcimento di eventuali danni, nonché del rimborso delle spese che CTM dovesse eventualmente sostenere per cause imputabili di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura.

La fideiussione può essere rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1.09.1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di

revisione iscritta nell'albo previsto dall'art 161 del d.lgs. n.58/1998e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere le condizioni di cui al comma 4 dell'art.93.

Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia a quanto disposto dall'art.103 del d.lgs. n.50/16.

La fideiussione potrà essere presentata con le seguenti modalità:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; in tal caso dovrà essere inserito nella busta adeguato supporto informatico.
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d. lgs. 82/2005. In taluni ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d. lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d. lgs. n. 82/2005); in tal caso dovrà essere inserito nella busta adeguato supporto informatico.

Dovranno essere riportati nel contratto i dati identificativi della garanzia definitiva rilasciata.

10. ESECUZIONE IN DANNO, SOSTITUZIONI E INTERRUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Qualora l'Agenzia aggiudicataria non fosse in grado di assolvere le richieste del CTM S.p.A. entro i 2 giorni dalla richiesta, per mancanza di personale dotato delle caratteristiche richieste, ovvero ne fosse provvista in misura inferiore, CTM S.p.A. potrà procedere all'inoltro della richiesta del servizio al concorrente che segue in graduatoria, con addebito all'Agenzia aggiudicataria inadempiente dei maggiori oneri sostenuti.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia aggiudicataria, ovvero nell'ipotesi di dimissioni del lavoratore o gravi inadempienze a tale soggetto imputabili, l'Agenzia aggiudicataria stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 24 ore.

11. PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione o di sostituzione del personale verrà applicata una penale pari al 30% del costo giornaliero del lavoratore non somministrato o non sostituito per ogni giorno di mancata somministrazione o di sostituzione.

CTM S.p.A., ai sensi dell'art.1456 del codice civile, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'Agenzia aggiudicataria, utilizzando le modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente, e con riserva di risarcimento degli ulteriori danni, nel caso di:

- omessa sostituzione del lavoratore per tre volte;
- fornitura di personale privo dei requisiti previsti per legge;
- mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato speciale in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro;
- persistenza di inadempienze contrattuali e/o grave negligenza nell'esecuzione, anche di diversa natura, nonostante la diffida, ripetuta tre volte per iscritto ad adempiere correttamente le obbligazioni derivanti dal contratto;
- inadempimento degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in offerta, che sono stati oggetto di valutazione positiva;
- inosservanza degli obblighi di cui all'art.50 del d.lgs. n.50/16, richiamati nell'ultima parte dell'art.4 del presente capitolato.
- • in caso di mancato rispetto Codice Etico e di comportamento del CTM S.p.A. e del D. Lgs. 231/01.

Le parti, inoltre, concordano che il contratto sarà risolto di diritto nei casi di:

- a. subappalto non autorizzato;

- b. cessione del contratto d'appalto da parte dell'Agenzia aggiudicataria;
- c. cessazione dell'attività;
- d. concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro di pignoramento a carico dell'Agenzia aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 CTM recederà dal contratto nel caso in cui venga accertata, ai sensi della normativa vigente, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. sopra indicato, salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

Il recesso verrà effettuato anche quando la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. sopra indicato è accertata successivamente alla stipulazione del contratto.

In ogni caso si richiama la procedura di cui all'art.108 del d.lgs. 50/16.

12. OSSERVANZA D. LGS. 231/11 E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO CTM S.p.A. – PATTO DI INTEGRITÀ

L'Agenzia aggiudicataria attesta di aver letto con attenzione il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CTM S.p.A. – Parte Generale ai sensi del D. Lgs. 231/01 (http://trasparenza.ctmcagliari.it/documento/download/id/615/MOGC_231_-_Parte_Generale.pdf) e il Codice Etico e di Comportamento (http://trasparenza.ctmcagliari.it/documento/download/id/614/Codice_Etico_e_di_Comportamento.pdf), di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e si impegna a svolgere la propria attività secondo modalità idonee ed evitare il verificarsi di comportamenti contrari al Codice Etico e di Comportamento o rilevanti ai sensi del citato D. Lgs. 231/01.

In caso di violazione del suddetto impegno, sarà facoltà di CTM S.p.A., risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante dichiarazione unilaterale di CTM medesima, da eseguirsi secondo le modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alle attività connesse all'esecuzione del contratto, le parti si conformano, ognuna per quanto di propria competenza in qualità di Titolari del trattamento, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (GDPR), del D. Lgs.196/2003 (Codice Privacy), nonché ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili ai servizi oggetto del contratto.

14. SEGRETEZZA

Dovranno essere garantiti - anche successivamente alla scadenza del contratto - la massima riservatezza dei dati di cui si sia venuti a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e l'impegno a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi documento del CTM di cui si sia venuti in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto.

15. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

L'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione di CTM: Il CTM S.p.A. dovrà comunicare tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto.

17. SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

Tutte le spese di stipula, scrittura, bollo, postali e copie correnti saranno a carico dell'Agenzia aggiudicataria.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti secondo la vigente normativa.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

18. VALUTAZIONE DEL FORNITORE

CTM S.p.A. opera nel rispetto delle procedure predisposte per la gestione del Sistema Qualità: la valutazione delle forniture e dei fornitori e l'adozione dei provvedimenti conseguenti avverrà secondo le suddette procedure, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni contrattuali.

Pertanto, l'Agenzia aggiudicataria, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni contrattuali, sarà valutata secondo tali regole.

CTM S.p.A. si riserva di effettuare attività di valutazione presso la sede dell'Agenzia aggiudicataria. CTM si riserva di effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni nell'ambito del proprio sistema di qualità e adottare i conseguenti provvedimenti.

19. RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia.

20. FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per ogni controversia che dovesse insorgere ha competenza esclusiva il Foro di Cagliari.

**SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
ELEMENTI UTILI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

Tasso medio di assenteismo nell'ultimo anno per malattie/infortuni: 6,74%

Numero dei lavori da sottoporre a visita

La punta massima di utilizzo contemporaneo di personale nell'ultimo anno è pari a n.60 unità.